



REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 102

Oggetto: L.R. n.2/1995 (e s.m.i.) - Emanazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2020/2021 -

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 18 della Legge n.157 dell'11.02.1992;

VISTO l'art.30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995;

VISTA la deliberazione della Giunta Regional n. 455 del 02.07.2020;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio Regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1

Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2020/2021, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio regionale.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2020 e termina il 31 gennaio 2021.
2. La stagione venatoria per la specie colombaccio (*Columba palumbus*) ha inizio il 1 ottobre 2020 e termina il 10 febbraio 2021.
3. Esclusivamente nelle giornate del 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, e 19 settembre 2020 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo, è consentito il prelievo per le specie: gazza (*Pica pica*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e ghiandaia (*Garrulus glanadarius*).
4. E' consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie tortora (*Streptopelia turtur*), esclusivamente nelle giornate del 2, 6 e 13 settembre 2020 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l'appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati e all'esterno di aree boscate.
5. Nella sola giornata del 27 settembre 2020 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata è consentito, nelle stoppie e negli incolti, il prelievo per un massimo di tre capi della specie quaglia (*Coturnix coturnix*).
6. La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2020 e termina il 31 dicembre 2020 per la specie lepre comune (*Lepus europaeus*) per la realizzazione della III a annualità del progetto denominato "Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (*Lepus europaeus*) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso della stagione venatoria".
7. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
8. Periodi e specie cacciabili:
 - 8.1 dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020: quaglia (*Coturnix coturnix*);
 - 8.2 dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020: lepre (*Lepus europaeus*);
 - 8.3 dal 20 settembre 2020 al 4 ottobre 2020: tortora (*Streptopelia turtur*) esclusivamente da appostamento temporaneo;
 - 8.4 dal 1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020: fagiano (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*) sul territorio a caccia programmata nonché nelle aziende faunistico-venatorie;
 - 8.5 dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021: fagiano (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*) nelle aziende agri-turistiche-venatorie in quanto trattasi di fauna selvatica di allevamento all'uopo immessa;
 - 8.6 dal 1 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: fagiano (*Phasianus colchicus*) sul territorio a caccia programmata, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi

standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la stesura di specifici piani di prelievo approvati all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;

8.7 dal 1 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: starna (*Perdix perdix*) sul territorio a caccia programmata, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la stesura di specifici piani di prelievo approvati all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata;

8.8 dal 1 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021: fagiano (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*) nelle aziende faunistico-venatorie, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la stesura di specifici piani di prelievo approvati dai competenti Uffici regionali.

8.9 dal 20 settembre 2020 al 30 settembre 2020: merlo (*Turdus merula*) da appostamento;

8.10 dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: merlo (*Turdus merula*);

8.11 dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: allodola (*Alauda arvensis*);

8.12 dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 per le specie: frullino (*Lymnoryphes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

8.13 dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 per le specie: marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas platyrhynchos*), fischione (*Anas penelope*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acufa*), e alzavola (*Anas crecca*);

8.14 dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: colombaccio (*Columba palumbus*) in forma vagante;

8.15 dal 2 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021: colombaccio (*Columba palumbus*) esclusivamente da appostamento temporaneo posizionati a non meno di mt. 500 dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

8.16 dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021: beccaccia (*Scolopax rusticola*) e beccaccino (*Gallinago gallinago*);

8.17 dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021: tordo sassello (*Turdus siliacus*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);

8.18 dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020: gazza (*Pica pica*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e ghiandaia (*Garrulus glanadarius*);

8.19 dal 2 gennaio 2021 al 13 gennaio 2021: gazza (*Pica pica*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e ghiandaia (*Garrulus glanadarius*) esclusivamente da appostamento temporaneo;

8.20 dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: volpe (*Vulpes vulpes*);

8.21 dal 2 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021: volpe (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento;

a) i piani di abbattimento devono essere redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenuti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;

b) i piani devono essere trasmessi entro e non oltre il 27 novembre 2020 all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. La caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata e vocata alla specie, è consentita dal 14 ottobre 2020 al 16 gennaio 2021 esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo.

2. La caccia al cinghiale è disciplinata dalla Direttiva emanata dalla Regione Basilicata.

3. E' consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da cinghiale, esclusivamente al di fuori dei Distretti di Gestione.

4. Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, entro il 31 agosto 2020 trasmette il proprio provvedimento di recepimento della Direttiva regionale all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Art. 4

Caccia di selezione al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. Il prelievo di selezione alla specie cinghiale è consentito in attuazione di uno specifico piano di abbattimento selettivo, ai sensi dell'art. 11- quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n.

248, redatto dalla Regione previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

2. E' consentito il Piano di prelievo selettivo per la specie Sus Scrofa per l'anno 2020 di cui alla DGR n. 1006/2019.

Art. 5

Giornate di caccia e Orario consentito

1. Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) a scelta nella settimana con esclusione del lunedì, martedì e venerdì.

2. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

3. Per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95 e s.m.i.).

Art. 6

Carniere consentito

1. Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:

1.1 Selvaggina stanziale:

- a) Fagiano e starna: due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di venti capi annui per specie;
- b) Lepre: un capo per ciascuna giornata di caccia e dieci capi annui;
- c) Cinghiale: senza limite di carniere;
- d) Volpe: senza limite di carniere.

1.2 Selvaggina migratoria. Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:

- a) Tortora: cinque capi per ciascuna giornata e venti capi annui;
- b) Quaglia: cinque capi per ciascuna giornata e venticinque capi annui;
- c) Allodola e Merlo: dieci capi per giornata e massimo cinquanta capi annui;

- d) Beccaccino, Frullino e Pavoncella: tre capi per giornata per massimo cinquanta capi annui per specie ad eccezione della Pavoncella per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in venticinque capi;
- e) Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena: venti capi per giornata per un massimo di duecento capi annui per specie;
- f) Beccaccia: tre capi per giornata e massimo venti capi annui;
- g) Colombaccio: cinque capi per giornata per un massimo quaranta annui;
- h) Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia e Alzavola: cinque capi per giornata per un massimo di cinquanta capi annui;
- i) Codone: cinque capi per giornata per un massimo di venticinque capi annui;
- j) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: senza limite di carriera.

2. Il numero dei capi ed il comune ove sono stati abbattuti devono essere annotati in modo indelebile sul tesserino regionale con le modalità di cui al successivo art.9.

Art. 7

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°2/95 chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8

Uso e addestramento cani da caccia

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 1 agosto al 30 agosto 2020 tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì fino alle 18.00, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo sulla specie cinghiale (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).



3. E' consentito, per fini scientifici di censimento della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), l'uso dei cani da ferma, solo con personale appositamente formato ed autorizzato dalla Regione Basilicata, dal 2 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

4. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Obblighi del cacciatore

1. Il cacciatore per esercitare l'attività venatoria deve essere munito del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Basilicata previa esibizione della licenza di porto di fucile (uso caccia) ed attestazione della ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995. Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza, indicando la causale.

2. L'intestatario del tesserino deve:

- a) prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
- b) annotare in modo indelebile negli appositi spazi, il numero di capi e la specie di selvaggina stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento accertato;
- c) riportare il comune ove è stato effettuato l'abbattimento;
- d) annotare nell'apposito spazio "Caccia di selezione" il numero dei capi abbattuti nella giornata.

3. L'intestatario del tesserino di caccia (non residente) deve annotare nell'apposito spazio, in modo indelebile, il giorno ed i capi abbattuti.

4. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi della normativa vigente in materia.

5. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria.

6. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.

7. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.).

8. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 10

Versamento quota permessi AA.TT.CC.

1. Ai sensi dell'art.8 del Regolamento regionale, di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- a) permesso mensile € 120,00;
- b) permesso settimanale € 40,00;
- c) permesso giornaliero € 24,00.

2. È fatto obbligo da parte dei cacciatori non residenti nonché, da parte degli operatori turistici la riconsegna agli AA.TT.CC. dei tesserini (mensili, settimanali e giornalieri) al termine della stagione venatoria (entro e non oltre il 30° giorno del mese successivo) pena il mancato futuro rilascio di ulteriori tesserini.

3. E' fatto obbligo agli AA.TT.CC. la riconsegna alla Regione dei tesserini di cui al comma 2 entro e non oltre il 10 marzo 2021, pena il mancato rilascio da parte della Regione dei tesserini nella stagione venatoria 2021/2022.

Art. 11

Specie temporaneamente protette

1. La caccia è vietata a causa della ridotta consistenza faunistica per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), coturnice (*Alectoris graeca*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*).

2. E' preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale).

3. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, può disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate.

4. La Regione, in presenza di condizioni climatiche ed ambientali particolarmente sfavorevoli, può disporre l'immediata sospensione del prelievo venatorio nel mese di febbraio.

Art. 12

Attività venatoria nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2021, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre 2020 e dopo la chiusura della stagione venatoria;

- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 13

Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge nazionale n°157 dell'11 febbraio 1992.

Art. 14

Divieti

E' vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- f) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- g) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- h) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- i) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- j) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- k) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- l) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- m) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- n) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.N. 394/1991, L.R. n°28/1994, L.R. n°28/2017;

- o) qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992);
- p) dal 21 gennaio l'attività venatoria a meno di mt. 500 dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- q) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- r) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- s) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
- t) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- u) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dal competente ufficio regionale, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Art. 15

Vigilanza

La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla Legge nazionale n°157/92 e dalla Legge regionale n° 2/95.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. n. 157/92 e dagli artt. 40 e 41 della L. r. n. 2/1995. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa prevista alla lett. p) dell'art. 41 della L.R. n. 2 del 1995 per le violazioni previste dal precedente art. 9 comma 3.

2. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera "g" dell'art. 15 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro").

3. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera "g" dell'art. 15 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro").

Art. 17

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.

Potenza,

3 LUG. 2020


BARDI

92